

## **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI UNITEAM ITALIA SRL (rev2\_12.01.2018)**

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i contratti di acquisto emessi da Uniteam Italia Srl (di seguito UNITEAM) ai propri Fornitori, per qualsiasi tipologia di prodotto, servizio o lavorazione. Salvo diverso accordo scritto sono espressamente escluse le condizioni di vendita del Fornitore.
2. L'ordine di acquisto, anche detto contratto di acquisto, si intende perfezionato con la restituzione ad UNITEAM da parte del Fornitore, entro 10gg lavorativi dalla ricezione, di una copia dell'ordine timbrata e firmata in ogni pagina per accettazione. Trascorso tale termine l'ordine si considererà tacitamente accettato in tutte le sue condizioni. L'inizio dei lavori da parte del Fornitore corrisponde ad una accettazione dei termini e delle condizioni ivi contenuti.
3. Salvo diverse pattuizioni scritte il contratto è da intendersi "a corpo", il compenso pertanto è predeterminato, fisso ed invariabile. Non verranno pertanto accolti addebiti a consuntivo o aumenti tariffari successivi alla sottoscrizione dello stesso.
4. I termini di consegna convenuti e riportati nel contratto di acquisto sono da intendersi come tassativi ed essenziali.
5. In caso di ritardo nella consegna del Prodotto oggetto dell'ordine di acquisto sarà dovuta dal Fornitore ad UNITEAM, a discrezione ed a semplice richiesta di quest'ultima, una penale pari allo 0,5% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
6. Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni dalla data concordata, esso costituirà grave inadempimento e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione di UNITEAM a mezzo raccomandata a.r. della volontà di volersi avvalere della presente clausola, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da UNITEAM.
7. L'obbligazione di consegna del Prodotto sarà adempiuto soltanto con la consegna Franco Destino presso la sede di UNITEAM e/o presso il luogo indicato dalla stessa.
8. Salvo diverso accordo scritto, il costo del trasporto, fino alla sede o alla destinazione indicata da UNITEAM sarà a carico del Fornitore e da questo direttamente pagato agli spedizionieri-vettori di propria fiducia. Il Fornitore garantisce UNITEAM di aver comunicato preventivamente agli spedizionieri-vettori incaricati del trasporto la totale liberazione del destinatario da ogni obbligo, anche in rivalsa.
9. Il Prodotto oggetto di fornitura deve essere imballato in modo idoneo ad affrontare il trasporto a destino e deve essere marcato ed etichettato secondo le vigenti norme di legge.
10. La fornitura deve essere realizzata a regola d'arte, rispondere alle specifiche concordate ed alla normativa vigente alla data di ciascun ordine.
11. Il Fornitore garantisce il pieno e costante rispetto della normativa e degli accordi collettivi in vigore in materia di lavoro, coperture assicurative e previdenziali, la tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, e la tutela dell'ambiente.
12. I Prodotti consegnati dal Fornitore si intendono accettati con riserva di verifica. Entro un termine di 60gg dalla consegna del Prodotto, UNITEAM si riserva di verificarne lo stato, la qualità e la quantità e di effettuare l'eventuale collaudo, laddove previsto.
13. UNITEAM avrà la facoltà di contestare eventuali vizi o difetti entro 20 giorni dalla scoperta degli stessi.

14. Qualora l'ordine riguardi la fornitura di attrezzature atte alla produzione in serie presso terzi, le stesse si intenderanno approvate in via definitiva solo al ricevimento dell'approvazione finale da parte del Committente di UNITEAM.

15. Salvo diverse pattuizioni scritte, il Fornitore riconosce in favore di UNITEAM una espressa Garanzia commerciale/convenzionale sulla cosa venduta, per una durata di 2 (due) anni dalla data di consegna presso la sede del cliente finale ed inizio della produzione in serie. Per le attrezzature, ivi inclusi gli stampi, la funzionalità minima garantita dev'essere di 1 milione di cicli. Nei termini della garanzia il Fornitore dovrà rispondere per tutti i vizi che rendano la cosa venduta inadatta all'uso e/o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile, per difetti e/o carenze di conformità rispetto a quanto concordato, e per difetti di funzionamento. In presenza di un vizio di conformità UNITEAM si riserva il diritto, a propria discrezione, di ridurre il prezzo, di chiedere la riparazione o la sostituzione della cosa, di farla riparare presso terzi e addebitare i costi sostenuti al Fornitore. E' fatta salva in ogni caso la facoltà da parte di UNITEAM di risolvere il contratto e/o di chiedere il risarcimento dei danni sofferti.

16. Nel caso in cui il Prodotto oggetto di fornitura venga realizzato su misura e/o in esclusiva per UNITEAM, quest'ultima è e resterà in ogni momento titolare in esclusiva dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, ad inclusione di, ma non limitatamente a, diritti alla brevettazione, diritti di brevetto o modello, diritti d'autore e diritti su Informazioni Segrete in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico comunicate al Fornitore in occasione dell'esecuzione del presente ordine.

17. Il Fornitore garantisce che il Prodotto oggetto del contratto di fornitura non viola in alcun modo diritti di terzi ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti relativi a copyright, marchi commerciali, brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne UNITEAM da qualsiasi rivendicazione di violazione da parte di terzi.

18. Le informazioni trasmesse da UNITEAM al Fornitore, quali dati, informazioni aziendali, specifiche tecniche, materiali, capitolati, processi, metodi, soluzioni tecniche, know-how, funzionamento, disegni, progetti, analisi, studi, norme, tabelle, applicazioni industriali, manuali, software, dovranno essere trattate come informazioni strettamente riservate, e non potranno pertanto essere utilizzate, riprodotte, rese accessibili, comunicate o divulgate in alcun modo a terzi, senza previo consenso scritto da parte di UNITEAM. Il Prodotto e/o il suo funzionamento non potrà essere oggetto di uso dimostrativo o essere riprodotto su materiale illustrativo, promozionale o pubblicitario senza preventivo consenso scritto da parte di UNITEAM.

19. Le eventuali campionature, le "Informazioni Riservate" ed altri materiali o documenti di UNITEAM dovranno essere restituiti alla stessa al termine dell'esecuzione del contratto di fornitura, o in ogni caso, a richiesta di UNITEAM.

20. UNITEAM ha sottoscritto con i propri Committenti un accordo di riservatezza avente ad oggetto il Prodotto oggetto del contratto e le Informazioni Riservate ad esso collegate, ragion per cui l'esecuzione del presente ordine presuppone l'accettazione da parte del Fornitore degli obblighi di riservatezza che UNITEAM si è impegnata a rispettare.

21. Salvo diverso accordo scritto sono espressamente esclusi diritti di Ritenzione del bene o Riserve di Proprietà sul bene oggetto della fornitura a favore del Fornitore.

22. Il passaggio del rischio avviene nel momento della presa in consegna della merce da parte di UNITEAM. Il Fornitore si farà carico della copertura del rischio fino al punto di consegna.

23. Il Fornitore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, la fornitura del prodotto senza previa autorizzazione scritta di UNITEAM. Tutti i prodotti, in ogni caso, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di origine.

24. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono parte integrante di ogni contratto d'acquisto stipulato tra UNITEAM ed il Fornitore. Eventuali condizioni differenti dalle presenti saranno prive di efficacia se non espressamente concordate per iscritto tra le parti.

25. Ai contratti di Fornitura e alle presenti Condizioni Generali di Acquisto si applica esclusivamente la legge italiana.

26. Per ogni e qualsiasi controversia relativa al Contratto di Fornitura, qualora fallisca il tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 della Legge 192/98, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Per accettazione  
(data e firma del Fornitore)

---

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 c.c., vengono approvate e sottoscritte espressamente da parte del Fornitore le seguenti clausole:

2 (accettazione); 4 (consegna); 5 (penale); 6 (recesso); 7 (reso); 10 e 11 (normative); 13 (contestazioni); 14 e 15 (garanzia e approvazione); 16 (proprietà industriale ed intellettuale); 17 (manleva); 18, 19 e 20 (obblighi di segretezza); 21 (esclusioni); 23 (cessione); 25 e 26 (legge e foro).

Per accettazione  
(data e firma del Fornitore)

---